



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Coronavirus: niente licenziamento a chi ha la 104 e assiste un disabile**

Autore: Carlos Arija Garcia | 06/04/2020



*Non va applicata la giusta causa se il lavoratore deve assentarsi per assistere un parente disabile rimasto a casa per la chiusura del centro che frequenta.*

Il lavoratore che assiste una persona convivente con **disabilità** non potrà essere **licenziato** se si assenta dal lavoro a causa della chiusura dei centri socio-assistenziali, purché riesca a comunicare e a motivare al datore di lavoro la propria esigenza. Lo stabilisce il decreto Cura Italia approvato dal Governo nell'ambito dell'emergenza **coronavirus** e ora all'esame del Senato (l'approvazione è attesa per questa settimana). Un provvedimento che interessa genitori o parenti di persone disabili e che si aggiunge al divieto di licenziamento per 60 giorni contenuto nel decreto.

Questo significa che, a meno di improbabili sorprese, dal 17 marzo 2020 (data dell'entrata in vigore del provvedimento) non è possibile procedere a un **licenziamento collettivo** e restano sospese le procedure avviate al 23 febbraio scorso e rimaste in sospeso. Vietati, inoltre, i licenziamenti per **giustificato motivo oggettivo**, cioè per cause economiche.

Per quanto riguarda i genitori o i parenti dei **disabili conviventi**, questi lavoratori non possono essere licenziati per giusta causa prima del 30 aprile 2020 se devono assentarsi dal lavoro per assistere la persona con disabilità rimasta a casa per la chiusura dei centri frequentati.

Più a larga scala, invece, restano interdetti fino al 15 maggio 2020 i **licenziamenti di massa** per messa in mobilità o per riduzione del personale. Vuol dire che non è consentito lasciare definitivamente a casa un lavoratore interessato dalla cassa integrazione straordinaria e che non è nemmeno possibile licenziare almeno cinque lavoratori, nell'arco di 120 giorni, per attuare una riduzione o una trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione dell'attività.

Questa norma, però, non interessa i licenziamenti per **giusta causa** o per **giustificato motivo soggettivo**, come non viene applicato per il cosiddetto «licenziamento ad nutum», cioè quelli avviati nei confronti del lavoratore domestico o per raggiungimento dell'età pensionabile per limiti di età. Ammesso anche il licenziamento per superamento del **periodo di comportamento** (nel quale non rientra, però, il periodo di quarantena) e quello nei confronti dei dirigenti.

## Note

*Autore immagine: Canva.com*